

Contributi assicurativi - Contributi - Mancato versamento da parte del datore di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 11730 del 02/05/2024 (Rv. 671009-01)

Diritto del lavoratore alla integrità della posizione assicurativa - Accertamento - Interesse ad agire - Sussistenza - Presupposti - Maturazione del diritto alle prestazioni assicurative - Necessità - Esclusione - Obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Inps - Esclusione.

Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'Inps.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 11730 del 02/05/2024 (Rv. 671009-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2116